

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2093 del 02/05/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE: SOC. TONELLI PIETRE E MARMI DI VENDEMINI MIRCO E C. S.N.C. PROCEDIMENTO RN06A0014/15RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2171 del 02/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE: SOC. TONELLI PIETRE E MARMI DI VENDEMINI MIRCO E C. S.N.C.  
**PROCEDIMENTO RN06A0014/15RN02.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie

di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;
- la delega del Direttore Generale di Arpae Dott. Giuseppe Bortone al Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna Dott. Alberto Rebusci ad esercitare le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini in sostituzione temporanea del Dot.. Stefano Renato de Donato;

**PREMESSO:**

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 3162 del 24/03/2011 è stato rilasciato alla Soc. F.lli Tonelli s.n.c. (P.IVA 00126330406) (ora Soc. San Pablo di Tonelli Adele Rosacarmen e Tiziano Gilberto e C. s.s.) il rinnovo della concessione per il prelievo di acque sotterranee mediante un pozzo sito in Comune di Rimini su terreno di proprietà distinto al N.C.T. al foglio 65 particella 88 ad uso "industriale" - **Procedimento RN06A0014/10RN01**. Il termine della suddetta concessione veniva fissato al 31/12/2015;
- che il Sig. Tonelli Maurizio, in qualità di legale rappresentante della Soc. F.lli Tonelli s.n.c. (ora Soc. San Pablo di Tonelli Adele Rosacarmen e Tiziano Gilberto e C. s.s.), ha presentato **istanza di rinnovo** della concessione suddetta **in data 23/10/2015**, registrata al protocollo regionale PG/2015/781168 in pari data, con una richiesta di prelievo, in riduzione rispetto a quella assentita, di 170 m<sup>3</sup>/annui – **Procedimento RN06A0014/15RN02**;
- che il Sig. Pasquinelli Andrea, in qualità di rappresentante titolato alla firma per conto della Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. s.n.c. (P.IVA 04308500406), ha presentato richiesta di **subentro** alla istanza di rinnovo della concessione suddetta **in data 13/12/2017**, registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/11673 in data 15/12/2017, quale sub-affittuario della Soc. Tonelli Marmi s.n.c. a sua volta affittuario della Soc. F.lli Tonelli s.n.c. (ora Soc. San Pablo di Tonelli Adele Rosacarmen e Tiziano Gilberto e C. s.s.);

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della istanza di rinnovo da cui si evince che il prelievo avviene mediante un pozzo sito in Comune di Rimini su un terreno distinto al N.C.T. al foglio 65 particella 88 avente diametro di 225 mm. e profondità di 28,00 m. dal piano di campagna. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 5,5 Kw con portata di massima di 3 l/s per un prelievo annuo pari a 170 m<sup>3</sup>;

**CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è assimilata per la definizione del canone, in base al comma 1, lettera c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i., all'uso "industriale";

**VALUTATA**, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

**DATO ATTO** che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rilascio del rinnovo della concessione

in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;

**STABILITO** che il canone annuale per l'uso "industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 293,62 (euro duecentonovantatre/62) per l'anno 2018;

**ACCERTATO:**

- che la ditta F.lli Tonelli s.n.c. ha provveduto in data 13/03/2018 al versamento della somma di €. 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, per la richiesta del rinnovo della concessione;
- che i canoni risultano versati sino all'annualità 2017 compresa, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
- che la Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. s.n.c. ha provveduto in data 12/12/2017 al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, per la richiesta del subentro alla titolarità della concessione;
- che la ditta Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. S.n.c. ha provveduto in data 13/04/2018 al pagamento del canone relativo all'anno 2018;
- che il richiedente ha provveduto in data 13/04/2018 al versamento della somma di €. 293,62 (euro duecentonovantatre/62) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.
- che con nota prot. PGRN/2018/2788 del 23/03/2018 il disciplinare è stato inviato alla ditta la ditta Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. S.n.c. per la preventiva accettazione e la stessa lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del 31/12/2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

**DETERMINA**

1. di rilasciare alla Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. s.n.c. (P.IVA 04308500406), con sede legale in Rimini Via Tonale n. 47, il rinnovo della concessione con procedura semplificata per derivare acque sotterranee da destinarsi ad uso "industriale" e di fissare una portata massima pari a 3 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 170 m<sup>3</sup>- **Procedimento RNPPA1220/15RN02**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare,

sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2022** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n.787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in €. 293,62 (euro duecentonovantatre/62), dando conto che tale canone è stato versato in data 13/04/2018. La sospensione dei prelievi eventualmente disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non darà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001). Il canone si riferisce all'anno solare e per gli anni successivi al 2018 dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone e dei relativi interessi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22 dicembre 2009 n.24, ;
5. di stabilire che l'importo del canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e potrà essere rideterminato in base a successive disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 293,62 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura;
10. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
  - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto, infine, che ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

**Dott. Alberto Rebucci**  
(Documento firmato digitalmente)

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Soc. Tonelli Pietre e Marmi di Vendemini Mirco e C. s.n.c. (P.IVA 04308500406) per la derivazione di acque sotterranee ad uso "industriale" in Comune di Rimini - **Procedimento RN06A0014/15RN02.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E  
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 225 mm.
- Profondità: 28,00 m. dal piano di campagna
- ubicazione: Comune di Rimini su terreno distinto al N.C.T. al foglio 65 particella 88 avente le seguenti coordinate geografiche:  
UTM RER: X= 784318 Y= 885402;

La risorsa idrica prelevata ad uso "industriale".

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 3 l/s;**
- **potenza della pompa: 5,5 Kw;**
- **massimo volume annuo prelevato: 170m<sup>3</sup>;**

Il Concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

L'utente dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare a valle della pompa sulla tubazione principale.

In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
- trasmettere annualmente ad Arpaè -S.A.C. Rimini, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati dei prelievi;

#### **ART. 5**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2022**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

#### **ART. 6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo;
3. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e potrà essere rideterminato in base a successive disposizioni di legge.

#### **ART. 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 8**

##### **RINNOVO**

1. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e **quindi entro il 31/12/2022**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 9**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

---



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**